



STATUTO
della
ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE "ALLE GRAZIE"

TITOLO I

Denominazione, sede, durata

Art. 1 - E' costituita in Pordenone un'Associazione culturale denominata "Associazione Socio Culturale "Alle Grazie".

Art. 2 - La sede dell'Associazione è in Pordenone, Via Dogana n. 11.

Art. 3 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, fino a delibera di scioglimento a norma dell'art. 17 del presente statuto.

TITOLO II

Art. 4 - L'Associazione si propone il raggiungimento dei seguenti scopi anche attraverso il coinvolgimento di Enti pubblici e privati, Istituzioni di Credito, Associazioni e Fondazioni:

- a) favorisce lo spirito di solidarietà e beneficenza e promuovere attività ricreative, assistenziali e culturali degli associati.
- b) Stimolare l'evoluzione e la crescita culturale.
- c) Promuovere incontri, seminari, dibattiti e convegni su materie inerenti.
- d) Organizzare corsi di aggiornamento su materie inerenti la Cueura, anche istituendo borse di studio per facilitare la frequentazione a propri od altri corsi.
- e) Pubblicare opuscoli informativi, testi, materiali audiovisivi ed informatici, tendenti a migliorare ed accrescere la maturazione culturale.
- f) Svolgere qualunque altra attività connessa ad affine a quelle sopra elencate e comunque finalizzata alla diffusione della cultura, anche aderendo ad altre associazioni ed Enti, aventi identiche o similari finalità.

TITOLO III

Associati

Art. 5 - Possono essere associati esclusivamente i soggetti che si impegnano alla diffusione della cultura.

Per associarsi gli interessati debbono presentare domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo che, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diverrà operativa dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento della prima quota associativa. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stata versata la suddetta quota, la delibera diverrà inefficace.

Art. 6 - I soci sono tenuti:

- a. all'iscrizione all'Associazione per un periodo minimo di 3 (tre) anni;
- b. al versamento della quota associativa annualmente fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

- c. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e di ogni deliberazione adottata dagli organi sociali.
- d. Alla partecipazione alla cena sociale, anche per delega.

Art. 7 - la qualità di associato si perde per recesso od esclusione.

- a. L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, trascorso il primo triennio dall'iscrizione, salvo che abbia assunto particolari impegni nei confronti dell'Associazione. All'associato recedente non spetterà comunque il rimborso delle quote pagate anticipatamente.
- b. L'associato può essere escluso dall'Associazione se:
 - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - non abbia ottemperato alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere adottate dagli organi sociali;
 - non abbia ottemperato al versamento della quota associativa.

L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea degli associati da presentarsi entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della deliberazione consigliare.

Le dichiarazioni di recesso ed i provvedimenti di esclusione devono essere comunicati a mezzo raccomandata A.R. a pena di inefficacia.

TITOLO IV

Organi sociali

Art. 8 - sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente dell'Associazione
- d. Il collegio dei revisori dei Conti

Art. 9 - l'Assemblea è costituita dagli associati in regola con il versamento della quota annua e si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile su convocazione del Presidente.

Essa si riunirà inoltre su richiesta del Consiglio Direttivo, o quando ne facciamo richiesta allo stesso almeno un decimo degli associati. In questa seconda ipotesi, il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della domanda.

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso all'albo esposto nella sede sociale ed è validamente costituita con la presenza della metà più 1 (uno) degli iscritti in prima convocazione e qualunque sia il numero degli associati intervenuti in seconda convocazione.

L'associato impossibilitato a partecipare all'assemblea, può delegare per iscritto altro associato avente diritto all'assemblea. Non è ammesso il cumulo delle deleghe per più di un associato. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti e solo nel caso di modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della metà più 1 (uno) degli associati. L'Assemblea provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e delibera in ordine alla approvazione dei bilanci, e sugli oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame. Nella nomina degli organi sociali, l'Assemblea vota a scrutinio segreto. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso



di suo impedimento, da altro associato designato dall'Assemblea. L'Assemblea nomina inoltre un segretario verbalizzante.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 12(dodici) membri nominati dall'Assemblea e rimane in carica un triennio.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Segretario- Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo persegue il raggiungimento degli scopi sociali e redige il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

In particolare, e a puro titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo spetta:

- la gestione economico- finanziaria della Associazione;
- l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- la redazione del bilancio preventivo, della relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno e del rendiconto annuale;
- la redazione dei regolamenti interni;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci, nonché sull'ammissione e l'esclusione della quota associativa annua.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, ogni due mesi su convocazione del Presidente, ovvero quando ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo, è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.

Art. 11 - Il Presidente dell'Associazione ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente può delegare alcune delle proprie competenze al Vice Presidente, o ad altri componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice presidente.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea che restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Il Collegio nomina al proprio interno il presidente, vigila sull'attività amministrativa dell'Associazione e redige la relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo.

Art. 13 - Tutte le cariche sociali sono gratuite. E' previsto il rimborso delle sole spese sostenute per l'espletamento degli incarichi istituzionali.

TITOLO V

Patrimonio, esercizio sociale, bilancio

Art. 14 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. dalle quote associative, contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dal fondo di riserva se istituito.

Art. 15 - L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 16 - Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede, entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno successivo, alla redazione del bilancio consuntivo con i criteri di massima prudenza. Con il bilancio consuntivo, il



Consiglio Direttivo presenterà all'Assemblea la relazione sulla attività svolta ed il bilancio preventivo.

L'eccedenza attiva risultante dal bilancio potrà essere destinata, per un massimo del 10% (dieci per cento), al fondo di riserva. La parte rimanente sarà utilizzata per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 17 - L'Associazione si scioglie con deliberazione dell'Assemblea presa il voto di almeno un terzo più uno degli associati.

Art. 18 - In caso di scioglimento l'Assemblea delibera, con la maggioranza prevista dall'art.17, sulla destinazione del patrimonio residuo ad uno o più degli scopi previsti nel presente statuto.

Art. 19 - Qualsiasi controversia dovesse sorgere nei rapporti tra gli associati, e tra gli stessi e l'Associazione, sarà devoluta ad arbitri amichevoli compositori con la procedura da destinarsi dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento interno.

Art. 20 - Per quanto non previsto nel presente statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti nel rispetto delle norme previste dal libro I, Titolo II, del Codice Civile.

Luigi Longo
Sclero Bruno
Eugenio Amatore

Benedetto Fenu

Benedetto Fenu
Benedetto Fenu

Benedetto Fenu
Benedetto Fenu

Benedetto Fenu
Benedetto Fenu

Benedetto Fenu
Benedetto Fenu

A 25 FEB 2011
1032
1728